

Bur n. 41 del 29/05/2012

Formazione professionale e lavoro

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 736 del 02 maggio 2012

Sistema formativo per l'apprendistato. Ratifica dell'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e dell'Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011.

Note per la trasparenza:

La deliberazione ratifica gli Accordi, firmati il 23/04/2012, che regolamentano la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica/diploma professionale e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30 della Legge n. 247 del 24/12/2007).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Apprendistato (D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011). Il comma 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo prevede che la regolamentazione regionale e settoriale dovrà adeguarsi entro 6 mesi al nuovo dettato normativo. Questo periodo transitorio è scaduto il 25/04/2012.

Il Testo Unico in materia di Apprendistato definisce l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tale contratto è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il sistema formativo regionale persegue specifiche finalità sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Il contratto di apprendistato rappresenta per i giovani la via principale per l'entrata nel mondo del lavoro e, anche alla luce della particolare situazione socio-economica, la Regione del Veneto ha voluto che gli Accordi necessari per dare attuazione agli artt. 3 e 4 del nuovo Testo Unico sull'apprendistato fossero il frutto di una profonda condivisione con tutte le Parti Sociali.

Il giorno 23/04/2012 l'Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali hanno sottoscritto tali Accordi che entrano in vigore dal 26/04/2012 per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

L'entrata in vigore di tali Accordi è comunque subordinata al raggiungimento degli appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, disciplina quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'Apprendistato), relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale.

Nello specifico, in relazione alla formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma, il sistema formativo regionale si pone la finalità di:

- garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;

- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.Lgs n. 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119 del 31/01/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dall'Accordo.

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore, differenziate in una parte da svolgere all'interno dell'azienda ed una parte da svolgere all'esterno dell'azienda in base all'età degli apprendisti:

- 120 di formazione interna e 320 ore di formazione esterna per gli apprendisti under 18;
- 320 di formazione interna e 120 ore di formazione esterna per gli apprendisti over 18.

La Regione si è impegnata a finanziare sia la formazione esterna all'impresa che le azioni di supporto finalizzate ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico-professionali e a selezionare, con procedura di evidenza pubblica, i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.Lgs. n. 226/2005, ai fini del rilascio di qualifica o diploma professionale.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso e la riduzione delle ore di formazione per gli apprendisti maggiorenni in possesso di precedenti esperienze lavorative o formative.

Per quanto riguarda l'Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, questo sancisce, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4 del Testo Unico in materia di Apprendistato, che l'offerta formativa pubblica riguardi la formazione di base e trasversale.

Nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il sistema formativo regionale si pone la finalità di:

- garantire agli apprendisti in formazione e alle aziende, adeguati standard qualitativi delle proposte formative;
- permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile;
- consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi continuamente in evoluzione.

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con procedura di evidenza pubblica.

Tale Accordo prevede l'erogazione della formazione di base e trasversale esterna all'azienda attraverso un sistema articolato in moduli di 40 ore che possono essere combinati in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista fino al raggiungimento del monte ore complessivo di 120 ore annue. I contenuti proposti fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave per l'apprendimento permanente descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e possono portare anche al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).

Considerate le novità che si introducono, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;

- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di Apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.

A tal fine è istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la Formazione, l'Istruzione ed il Lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia, al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Si propone ora la ratifica, da parte della Giunta Regionale, degli Accordi sottoscritti il giorno 23/04/2012 tra l'Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTI la Legge 196/97, il D.Lgs. 276/03, la Legge 296/06, la Legge 133/08 e il D.Lgs. 167/11;
- VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, Repertorio atti n. 58 del 15/03/2012;
- RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 3434 del 30/10/2007, 1570 del 08/06/2011, 119 del 31/01/2012;

delibera

1. di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di ratificare l'Accordo che regola a livello regionale la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ratificare l'Accordo che regola a livello regionale la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Art.2 Offerta formativa pubblica

Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.lgs 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere proposti nel rispetto delle modalità definite dalla DGR, n. 119/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva.

I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all'azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all'elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dal presente Accordo.

La Giunta Regionale definisce, in base al presente Accordo, le procedure per la realizzazione della formazione e delle azioni di supporto, tenuto conto della specificità della piccola impresa veneta e con procedura di evidenza pubblica seleziona i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell'intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.lgs. 226/2005 al fine del rilascio di qualifica o diploma professionale. A tal fine erogano servizi di supporto finalizzati ad accompagnare l'apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali.

Art. 3 Articolazione della formazione

La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore:

1. articolate in 320 ore di formazione esterna e 120 ore di formazione interna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età inferiore a 18 anni;
2. articolate in un massimo di 320 ore di formazione interna e almeno 120 ore di formazione esterna all'azienda, nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età superiore a 18 anni.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di apprendisti che risultano in possesso di caratteristiche descritte in uno dei seguenti punti:

- licenza di scuola secondaria di primo grado e che hanno superato positivamente almeno un anno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado o percorsi di formazione professionale;
- competenze previste dalla figura di riferimento;
- esperienza lavorativa.

Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di cui all'articolo 2 e può tradursi, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, nella riduzione oraria annuale della formazione strutturata fermo restando il limite di 120 ore di formazione esterna all'azienda.

Per gli apprendisti che vengono assunti con età inferiore a 18 anni è prevista l'articolazione di cui al punto 1 fino al raggiungimento della maggior età fermo restando il completamento dell'annualità già avviata.

Nel caso di eventuali assenze, contrattualmente previste, da parte degli apprendisti ai percorsi formativi, i soggetti formativi di cui all'articolo 2 possono predisporre, nell'ambito della disponibilità finanziaria programmata e tenuto conto della complessità organizzativa, appositi percorsi di recupero funzionali al raggiungimento del monte ore previsto.

Art. 4 Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento

I percorsi formativi risultano documentabili e verificabili mediante l'utilizzo, nella componente di formazione strutturata, di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



all'apprendista e, nella componente di formazione aziendale, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal Piano formativo individuale di cui all'articolo 5.

I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che raggiungono gli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale. Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista viene attestato dall'Organismo di formazione sentito il tutore aziendale.

Agli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il "Certificato di competenza" attestante le competenze acquisite spendibile per il riconoscimento dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro rapporto di lavoro o al percorso di istruzione - formazione o all'istruzione.

La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita vanno registrati nel libretto formativo del cittadino.

Art. 5 Piano Formativo Individuale

Il Piano formativo individuale, sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista e dai soggetti formativi di cui all'art. 2, definisce:

- la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
- la durata e l'articolazione della formazione secondo standard e modalità previsti dalla contrattazione collettiva e dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui al D. Lgs n. 226/2005 o il relativo allegato approvato in Conferenza unificata il 27 luglio 2011, tenuto conto dei crediti formativi in ingresso e del titolo da conseguire;
- la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista;
- gli esiti di apprendimento intermedi, nonché i tempi e le relative modalità di realizzazione delle prove di verifica.

Art. 6 Azioni trasversali

Considerate le novità che si intendono introdurre, è da ritenersi strategica la previsione di:

- azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l'efficacia dell'organizzazione complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro.

A tal fine sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell'istituto.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del Testo Unico ed è soggetto a verifica entro 18 mesi dalla stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 23 Aprile 2012

[Handwritten signatures and initials of various parties, including representatives of the Veneto Region and the Chamber of Commerce and Industry of Venezia.]



Istituzione/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro	ELENA D'AVAREN	<i>[Signature]</i>
CIGL Veneto	EMILIO VIARAT	<i>[Signature]</i>
CISL Veneto	FORTUNI GIULIO PEDRONI CARLO	<i>[Signature]</i>
UIL Veneto	GERARDO COVARDO BRUNERO DALCHET	<i>[Signature]</i>
Cisal Veneto	PASANO GIANNI	<i>[Signature]</i>
UGL Delegazione Veneto	PASSINO GNEA	<i>[Signature]</i>
CONFSAL	CALOSERO CARITA'	<i>[Signature]</i>
Confindustria Veneto	PEDRONI GIAMPAOLO BECCATI LEONARDO	<i>[Signature]</i>
ConfAPI VENETO	FIER DRANNO ROCCATO	<i>[Signature]</i>
Confartigianato VENETO	OSCAR RIGONI	<i>[Signature]</i>
CNA VENETO	CONTE ALESSANDRO FIDROT LUIGI	<i>[Signature]</i>
Federartigiani CASA VENETO	D'ALIBERTI VAIBERTO	<i>[Signature]</i>
Conf. Italiana Agricoltori CIA	TOMIOLLO DANIELE	<i>[Signature]</i>
Confagricoltura del Veneto	ADALFO ANDRIGHETTI	<i>[Signature]</i>
Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Veneto	BERTIN ALIBERTO	<i>[Signature]</i>
Confcommercio Veneto	GATTOLIN EUGENIO	<i>[Signature]</i>
Confesercenti	PALAZZA MARCO	<i>[Signature]</i>
Confcooperative	FRANCESCO BRUNELLO	<i>[Signature]</i>
Lega Cooperative	NICOLA CAVINELLO	<i>[Signature]</i>
FederCLAAI Veneto	LUCA FRASCHARI	<i>[Signature]</i>
Consip - Consprofessioni	MARCONI GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>



Dichiarazione Cgil in merito alla sottoscrizione degli accordi in materia di:
formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere.

La Cgil del Veneto nel sottoscrivere gli accordi proposti dall'Assessore regionale al lavoro
alle parti sociali, nella giornata di lunedì 23 aprile, con le modifiche apportate, ritiene
necessario precisare quanto segue:

1. i tempi di discussione troppo stretti non hanno favorito l'approfondimento di questo strumento contrattuale, fondamentale per l'accesso ad un lavoro qualificato dei giovani;
2. le durate previste per la formazione nelle due modalità di apprendistato, sono complessivamente insufficienti per dare più valore aggiunto al contratto di apprendistato, anche se non sottovalutiamo alcune modifiche introdotte specie nell'apprendistato per la qualifica;
3. in merito al contratto di apprendistato per la qualifica, ribadiamo la nostra contrarietà al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni con l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
4. riteniamo sarebbe stata utile una diversa declinazione delle durate della formazione di base e trasversale, nel contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé, la necessità di fare formazione, potenziando alcune tematiche utili al giovane apprendista. In questo senso il vincolo delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione, con l'obiettivo di fare la formazione di base e trasversale a tutti gli apprendisti diversamente dal passato, non viene da noi sottovalutato, ma dovrà essere sottoposto a verifica per eventuali incrementi successivi della formazione.